

7. organizzare corsi para-scolastici per introdurre la conoscenza di base atta a creare la cultura del controllo e della prevenzione per la difesa della salute;

8. sviluppare la sensibilizzazione sulle problematiche personali e sociali connesse con la sindrome del cancro sia nei confronti dei soggetti istituzionali pubblici e privati che della collettività sociale in generale.

Gli specifici programmi di intervento saranno determinati dalla Assemblea dei Soci e dal Comitato di Direzione, nel rispetto dei principi enunciati nel presente articolo.

Nei limiti delle possibilità esistenti, ai malati di carcinoma mammario, l'Associazione assicurerà provvidenze di natura morale, sanitaria, psicologica ed assistenziale.

Gli organi sociali provvederanno, nell'ambito delle loro competenze, a definire modalità che favoriscano la fruizione a chi ne faccia richiesta.

Per la realizzazione degli scopi di cui sopra, essa potrà servirsi e beneficiare di aiuti e provvidenze di qualsiasi specie ed origine, nonchè compiere tutti gli atti e contratti diretti a procurare i mezzi finanziari necessari

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 - Si è costituita a Rimini un'Associazione del Volontariato denominata ADOCM CRISALIDE

La sede (temporanea) è presso l'Istituto Oncologico Romagnolo, P.za Malatesta 1, Rimini.

Il "Comitato di Direzione" può deliberare la istituzione di sedi secondarie.

Essa ha la forma giuridica dell'Associazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è retta dal principio della democraticità.

Art. 2 - L'Associazione può aderire ad altre organizzazioni nazionali e/o internazionali che hanno come scopo la solidarietà per i malati di tumore.

Art. 3 - Essa è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della Legge 11 agosto 1991 n° 266 , dell'art. 1 della Legge Regionale dell'Emilia - Romagna n°26 del 31- 5 - 1993 e delle altre leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibererà uno o più regolamenti che disciplineranno, in armonia con lo statuto , gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alla attività.

Art . 4 - Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Organizzazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 5 - Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei soci partecipanti all'Assemblea medesima.

TITOLO II

Finalità dell'Organizzazione

Art. 6 - L'Associazione persegue il fine della solidarietà nei confronti dei malati di carcinoma mammario In armonia con i Principi di cui all'art.1 della Legge n° 266 dell' 11 - 05 - 1991 e dell' art. 2 della Legge della Regione dell' Emilia - Romagna n° 26

del 31 - 05 -1993 , l' Associazione si propone di perseguire i seguenti scopi :

1. collaborare attivamente con la struttura sanitaria per migliorare l'efficacia dei controlli e delle terapie e ove manchino promuoverli stimolandone l'intervento e se necessario attivandoli direttamente anche con l'acquisizione in proprio di strumenti diagnostici e/o terapeutici;
2. ricercare soluzioni migliorative estetiche e funzionali necessarie a seguito dell'intervento subito;
3. diffondere informazioni utili a favorire il controllo sia preventivo che successivo all'intervento operatorio;
4. offrire aiuto ove si manifestino problemi psicologici o psico-sociali e/o connessi con la tutela e la promozione dei diritti;
5. organizzare attività ricreative e ludiche allo scopo di favorire la socializzazione tra le persone operate di carcinoma mammario, tra queste e i loro famigliari, tra queste e l'ambiente sociale circostante;
6. promuovere convegni, conferenze, simposi, seminari, tavole rotonde, ecc. per il pubblico ed in particolare con i soggetti professionali, tecnici ed operativi della struttura socio-sanitaria che si occupa delle terapie fisico-psicologiche e del recupero;

3) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato di Direzione

4) approva i regolamenti interni predisposti dal Comitato di Direzione;

5) istituisce i Comitati Tecnico-Scientifici e Sociali con le modalità e compiti previsti in un apposito regolamento.

L'Assemblea in sede straordinaria:

1) delibera sulle modificazioni dello statuto;

2) delibera sulla proroga dell'Associazione;

3) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

4) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato di Direzione.

Art. 13 - Il Socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio, con delega scritta da conservare agli atti dell'Organizzazione.

Ogni Socio può essere portatore di una sola delega.

Non possono essere delegati i membri del Comitato di Direzione, il Revisore dei Conti e i membri del Collegio dei Probiviri.

TITOLO III

Soci

Art. 7 - Possono essere soci dell'Organizzazione le persone operate di carcinoma mammario che ne condividono le finalità, siano mosse da spirito di solidarietà e che si impegnino a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito le proprie attività per il perseguimento delle finalità associative senza scopo di lucro.

L'adesione alla Organizzazione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Comitato di Direzione, a maggioranza di voti e con giudizio inappellabile.

Il comportamento verso gli altri Soci, ed all'esterno dell'Organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

Art. 8 - I Soci dell'Organizzazione hanno il diritto di eleggere il Presidente Onorario, Comitato di Direzione, il Revisore dei Conti, il Collegio dei Probiviri.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Possono essere rimborsate ai Soci le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo i criteri ed i limiti preventivamente stabiliti.

Art. 9 - Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione.

La esclusione viene deliberata con voto palese ed a maggioranza assoluta dal Comitato di Direzione dopo aver ascoltato le motivazioni del comportamento della persona interessata. Viene assunta deliberazione motivata ed è inappellabile. Va data comunicazione scritta all'interessato. Il recesso è sempre ammesso.

Art. 10 - In caso di scioglimento del rapporto associativo, il socio o i suoi eredi non possono vantare pretese alcuna di carattere economico nei confronti dell'Organizzazione.

TITOLO IV

Gli Organi

Art. 11 - Sono organi dell'Organizzazione:

a) l'Assemblea dei soci

b) il Presidente Onorario

c) il Comitato di Direzione

d) il Coordinatore del Comitato di Direzione

e) il Collegio dei Revisori dei Conti

f) Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono prestate dai soci ad eccezione di quelle relative ai Comitati Tecnico-Scientifici e Sociali.

La carica di revisore dei conti può essere assunta sia da un socio che da un non socio.

Tutte le cariche sono prestate gratuitamente.

Art. 12 - L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Organizzazione: può essere ordinaria e straordinaria:

L'Assemblea in sede ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;

2) procede all'elezione del Presidente Onorario - Comitato di Direzione - Collegio dei Revisori dei Conti - Collegio dei Probiviri;

. Il Comitato di Direzione ha la facoltà di avvalersi di organi consultivi tecnico-scientifici e sociali, la cui costituzione,

composizione e funzionamento sono demandate ad apposito regolamento.

Art. 19 - I membri del Comitato di Direzione non sono tenuti a prestare cauzione.

Restano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il Comitato di Direzione può essere revocato dall'Assemblea con deliberazione a maggioranza assoluta dei soci.

Art. 20 - Il Coordinatore viene eletto dai componenti del Comitato di Direzione nel suo seno, ad eccezione del primo, che viene eletto dai Soci Fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione.

Il Comitato di Direzione elegge inoltre un Segretario ed assegna le responsabilità, in particolare quelle relative all'organizzazione, al finanziamento ed all'amministrazione secondo un criterio che valorizzi attitudine, cultura e disponibilità di tempo dei suoi componenti.

Art. 14 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente Onorario. In caso di impedimento, è presieduta dal Coordinatore del Comitato di Direzione o da un componente di esso.

L'Assemblea nomina un Segretario e due Scrutatori. Le discussioni e le deliberazioni devono essere riassunte in un verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal segretario.

Il verbale è tenuto, a cura del Coordinatore, nella Sede della Organizzazione. Ogni socio ha diritto di consultarlo e di trarne copie.

Art. 15 - Il Presidente Onorario deve essere persona che, oltre ad essere operato di carcinoma mammario, deve essere anche figura altamente rappresentativa sul piano morale e/o culturale e/o scientifico.

Il Presidente Onorario viene eletto dall'Assemblea su proposta del Comitato di Direzione e resta in carica per due anni e può essere rieletto.

La funzione del Presidente Onorario è quella di rappresentanza simbolica all'esterno, nel sociale.

Art. 16 - L'Associazione è amministrata da un Comitato di Direzione, composto da tre a cinque membri, secondo le delibere dell'Assemblea che lo elegge. I suoi componenti devono essere soci dell'Organizzazione.

Il Comitato di Direzione è convocato dal Coordinatore quando lo ritiene opportuno o quando ne venga fatta richiesta scritta con gli argomenti da trattare dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Revisore dei Conti.

La convocazione deve essere fatta almeno tre giorni prima della data fissata della riunione, con qualsiasi mezzo idoneo.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma spedito almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Art. 17 - Le adunanze del Comitato di Direzione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono, normalmente, palesi.

Sono, invece, segrete quando esse riguardano argomenti che coinvolgono personalmente i suoi membri, i loro parenti o affini entro il terzo grado.

Art. 18 - Il Comitato di Direzione è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, sono compiti del Comitato di Direzione:

- a) l'esecuzione dei deliberati assembleari;
- b) la stipulazione di tutti gli atti e contratti necessari per l'attività sociale;
- c) la compilazione del rendiconto dell'esercizio sociale;
- d) la presentazione del bilancio preventivo e la determinazione delle quote associative annuali;
- e) l'ammissione di nuovi soci e la determinazione delle quote di iscrizione annuale;
- f) la compilazione dei regolamenti da sottoporre al voto assembleare;
- g) l'assunzione, il licenziamento e quant'altro riguarda il personale dipendente;
- h) la determinazione delle spese e degli indirizzi sociali e la stipula delle convenzioni di cui all'art. 7 della Legge 266/91 e all'art. 10 della Legge Regionale Emilia-Romagna 26/93;
- i) ogni altro atto non riservato ad altro organo dalla legge o dallo statuto.

utilizzazione, destinando i beni ricevuti e le rendite che ne potrebbero derivare al conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 28 - Le convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti e soggetti pubblici e/o privati, sono stipulate ai sensi dell'art. 7 della Legge 266/91 dal Coordinatore, previa delibera del Comitato di Direzione, che ne determina le modalità di attuazione.

Art. 29 - I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni, sono accettati dal Comitato di Direzione.

Il Comitato di Direzione delibera sulla utilizzazione dei rimborsi in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'Organizzazione.

Il Coordinatore dà attuazione alla deliberazione del Comitato di Direzione e compie gli atti giuridici conseguenti.

Art. 30 - In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione saranno devoluti ad una o più organizzazioni di Volontariato che operino nell'ambito della ricerca scientifica oncologica, della prevenzione e della cura dei tumori.

Art. 21- Il Coordinatore ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Convoca l'Assemblea e la presiede.

Convoca e presiede il Comitato di Direzione.

Nomina gli avvocati dell'Organizzazione nelle liti attive e passive.

Attua le delibere del Comitato di Direzione e compie i relativi atti giuridici.

Prevvia delibera del Comitato, può nominare procuratori speciali per singoli affari, determinandone i poteri.

In caso di impedimento, se non temporaneo e sino alla nomina di un altro Coordinatore, viene sostituito dal componente del Comitato più anziano. La nomina del nuovo Coordinatore avviene nella prima riunione che si terrà dopo che l'assemblea ha integrato il Comitato con il nuovo componente. Spetta al Coordinatore pro-tempore convocare in tempi brevissimi l'Assemblea per la nomina del nuovo componente del Comitato.

Art. 22 - Il Segretario è depositario di tutti i registri e dei libri sociali e redige i verbali delle adunanze, del Comitato di Direzione e dell'Assemblea.

In assenza del Segretario, il Coordinatore delega altro componente a farne le veci.

Art. 23 - Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'Assemblea tra i non soci.

Si compone di tre membri: di essi uno assume la funzione di Presidente. Ha il compito di pronunciarsi sulle controversie relative alla interpretazione e alla applicazione del presente statuto.

I pronunciamenti del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

TITOLO V

Le Risorse Economiche

Art. 24 - Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 della Legge 266/91, le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative di iscrizione annuale;
- b) dai contributi volontari dei privati, degli organismi pubblici nazionali ed internazionali;
- c) dalle donazioni e lasciti testamentari;
- d) dai rimborsi derivanti da convenzioni;

e) da ogni altro tipo di entrate riconosciuto dalla legge.

L'Associazione conserverà la documentazione relativa alle entrate di cui sopra.

Art. 25 - I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili, beni mobili ed il simbolo di ADCOM Crisalide.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili sono elencati nello inventario che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dai Soci.

Art. 26 - Il Comitato di Direzione può approvare la elargizione di contributi straordinari da parte dei soci e dei non soci e dichiarare costoro "benemeriti".

Art. 27 - Le erogazioni liberali sono utilizzate secondo il deliberato del Comitato di Direzione, in armonia con le finalità statutarie.

Le donazioni e, con beneficio di inventario, i lasciti testamentari sono accettati dal Comitato di Direzione in nome e per conto dell'Associazione. Il Comitato di Direzione delibera sulla loro

TITOLO VI

Il Bilancio

Art. 31-L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci consuntivo e preventivo vengono elaborati dal Comitato di Direzione o da un loro delegato.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spese e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 32 - Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo, con la relazione del Comitato di Direzione e le osservazioni del Revisore dei Conti, è depositato presso la sede dell'Organizzazione almeno 15 giorni prima della seduta dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 33 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea degli Associati, che nomina anche il

Presidente, ed ha il compito di controllare la gestione economica dell'Associazione.

TITOLO VII

Collaboratori

Art. 34 - L'Associazione può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3 quarto comma della Legge 266/91.

TITOLO VIII

La Responsabilità

Art. 35 - I Soci dell'Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91.

Art. 36 - L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 37 - L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti dalla responsabilità civile dell'Associazione.